SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 961)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1977

Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rende ancora una volta necessario un aggiornamento della legge concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.

Il presente disegno di legge si propone conseguentemente due obiettivi: il primo, di aggiornamento del disposto di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, per adeguare i quantitativi corrispondenti alle voci benzina, gasolio, petrolio e olio lubrificante, nonchè includere due nuove voci riguardanti l'olio combustibile fluido e l'olio da gas per uso di riscaldamento; il secondo, di conferma, in seguito all'applicazione della riforma tributaria, di tutte le esenzioni fiscale relative ai generi contingentati elencati nel citato articolo 1, modificato, immessi al consumo nel territorio della Valle d'Aosta.

L'adeguamento dei contingenti di benzina, gasolio e olio lubrificante si rende necessario alla luce degli incrementi che il parco autoveicoli ha registrato dal 1971 (data dell'ultima legge di adeguamento) a tutt'oggi.

Detto incremento, riferito alla data del 1° gennaio 1971 e del 31 dicembre 1976, si può così riassumere (vedasi allegato):

a) autovetture e autocarri funzionanti a benzina, n. 15.814, pari al 44,6 per cento;

b) motocicli, motocarri, eccetera, funzionanti a benzina, n. 7.207, pari al 28,7 per cento;

c) autocarri e autovetture funzionanti a gasolio, n. 1.412, pari al 60,3 per cento.

Il consumo di benzina nell'anno 1976, da parte degli aventi diritto ai buoni, è stato di quintali 286.428 contro una disponibilità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

in contingente di quintali 250.000. La differenza di 36.428 quintali è stata coperta grazie al residuo del contingente accumulato dall'anno 1971 all'anno 1974.

Nell'anno 1975 il consumo è stato di 258.793 quintali, quindi superiore di 8.793 rispetto al contingente.

La rimanenza attiva che, alla fine del 1974, era di 70.125 quintali, tenuto conto del *deficit* degli anni 1975 e 1976 (q.li 8.793+ q.li 36.428=q.li 45.221), alla fine dell'anno 1976 si riduceva a 24.904 quintali.

Per l'anno in corso, continuando il normale incremento dei consumi verificatosi negli anni passati, si dovrebbero distribuire, mantenendo le quote mensili attuali (che sono le minime indispensabili), circa 310.000 quintali, con una disponibilità di quintali 250.000 più quintali 24.904 (residuo attivo anni precedenti) uguale quintali 274.904. Si verificherebbe pertanto un passivo di circa quintali 35.096.

Passivo destinato ad aumentare proporzionalmente nei prossimi anni.

Tenendo presente l'incremento percentuale medio dei consumi, sempre mantenendo le attuali quote mensili di assegnazione, si può infatti prevedere un fabbisogno di:

quintali 335.000 nell'anno 1978;

quintali 362.000 nell'anno 1979;

quintali 390.000 nell'anno 1980;

quintali 422.000 nell'anno 1981;

quintali 456.000 nell'anno 1982.

Per garantire alla popolazione regionale il relativo fabbisogno almeno per quattro, cinque anni, occorre pertanto poter disporre, con decorrenza 1° gennaio 1978, di un contingente di almeno quintali 400.000 annui. La rimanenza attiva che si avrebbe così negli anni 1978, 1979 e 1980 servirebbe in parte a sanare il passivo del 1977 mentre l'altra parte verrebbe assorbita totalmente dal passivo degli anni 1981 e 1982.

Per il gasolio la situazione è diversa, non avendo presentato per ora un saldo passivo; essa però non è tale da soddisfare la necessità degli autotrasportatori della Valle.

Per restare nei limiti della disponibilità, si sono dovuti applicare dei criteri di assegnazione molto restrittivi, arrivando alla esclusione di alcune categorie.

Per ovviare a questi inconvenienti e considerato il notevole incremento subìto dal parco dei mezzi funzionanti a gasolio, si rende opportuno l'adeguamento del suo contingente a quintali 100.000 annui.

Per l'olio lubrificante, tenuto conto dell'incremento del parco automobilistico e della costante richiesta da parte delle industrie locali, specie le metallurgiche, si ritiene opportuno portare il suo contingente annuo a quintali 8.000.

Le richieste afferenti l'aumento di 6.000 quintali sulla voce petrolio, nonchè l'inserimento di due nuove voci relative all'olio combustibile fluido (350.000 q.li) e all'olio da gas per uso di riscaldamento (850.000 q.li) traggono la loro giustificazione dalla necessità di sollevare la popolazione valdostana dai costi elevati del riscaldamento conseguenti, in special modo, alla posizione geografica della Valle d'Aosta ed al suo clima tipicamente alpino.

Il consumo di prodotti per riscaldamento non è, infatti, limitato al solo periodo invernale, bensì si estende e copre un arco temporale che va dall'inizio dell'autunno sino a primavera inoltrata e — per le località più disagiate — per tutto l'anno.

Esiste, per altro verso, la situazione disagiata di numerosi centri abitati valdostani situati oltre i metri 1.000 sul livello del mare, e — per di più — a redditi bassi, trattandosi di popolazioni dedite prevalentemente all'agricoltura e ad attività stagionale.

Per quanto attiene invece alla conferma di esenzioni fiscali sui generi contingentati, occorre osservare che, con l'applicazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non è stata confermata, per l'IVA, l'esenzione fiscale derivata dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 623 (ed estesa anche all'IGE limitatamente al primo atto economico che consentiva l'esenzione stessa, rinviando il pagamento del tributo ai successivi passaggi).

Ciò, con grave pregiudizio per la popolazione valdostana che per circa 22 anni aveva usufruito dell'esonero tributario sopraddetto, esonero che sarebbe stato pacifico se avesse trovato attuazione la norma statutaria che considera il territorio della Valle d'Aosta posto fuori dalla linea doganale e pertanto zona franca (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, articolo 14).

Poichè i generi contingentati hanno un carattere di extraterritorialità, e sono appunto assegnati in attesa di attuare il regime di esonero totale dei dazi doganali, appare legittimo e giustificato porre rimedio agli effetti negativi della riforma tributaria nazionale, effetti che, senza motivazione, hanno comportato la revoca di una esenzione fiscale ormai ventennale e sostitutiva del più lato esonero che scaturirebbe dal regime di zona franca previsto dallo statuto regionale valdostano.

Pertanto, considerato che per effetto della riforma tributaria è stata abolita l'IGE e che, a fare data dal 1° gennaio 1973, è entrata in vigore l'IVA, appare doveroso mantenere anche nei confronti della nuova imposta sul valore aggiunto il regime di esenzione tributaria sui generi contingentati.

L'articolo 2 dell'unito disegno di legge tende a colmare questa lacuna.

ALLEGATO

RIEPILOGO INCREMENTO AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

Esistenza autovetture, automobili, autocarri funzionati a benzina al 1° gennaio 1971 .	N. 35.424
Esistenza autovetture, automobili, autocarri funzionanti a benzina al 31 dicembre 1976 .	» 51.238
Incremento netto (pari al 44,6 per cento)	N. 15.814
Esistenza motocicli, motocarri, velocipedi M.A. funzionanti a benzina al 1° gennaio 1971 (*)	N. 25.119
Esistenza motocicli, motocarri, velocipedi M.A. funzionanti a benzina al 31 dicembre 1976 (*)	» 32.326
Incremento netto (pari al 28,7 per cento)	N. 7.207
Esistenza autocarri e autovetture funzionanti a gasolio al 1° gennaio 1971	N. 2.343
Esistenza autocarri e autovetture funzionanti a gasolio al 31 dicembre 1976	» 3.755
Incremento netto (pari al 60,3 per cento)	N. 1.412

(*) Nei motocicli sono compresi i velocipedi con motore ausiliario non soggetti ad immatricolazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, numero 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, e dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

Zucchero	Q.li	45.000
Caffè crudo	»	6.500
Surrogati di caffè .	»	500
Cacao in grani . . .	»	1.000
The	»	100
Semi di soja . . .	»	8.500
Semi di arachidi . .	»	1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle di Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi . . .	Ha	1.500
Alcole denaturato .	»	500
Birra	Hl.	15.000

Benzina	Q.li	400.000
Gasolio	»	100.000
Olio combustibile fluido	»	350.000
Olio da gas per uso di riscaldamento .	»	850.000
Gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico . . .	»	70.000
Petrolio	»	12.000
Olio lubrificante . .	»	8.000
Libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dall'Amministrazione regionale	L.	15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura . .	»	120.000.000
Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore)	»	1.500.000.000».

Art. 2.

Alle importazioni ed alle cessioni dei beni destinati ad essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta, nei limiti dei contingenti annui indicati nel precedente articolo, non si applicano le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

Non si considerano effettuate nel territorio doganale le cessioni dei beni di cui al precedente comma poste in essere nella Valle d'Aosta.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1978.